



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10544 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonio Orlando, rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Forze Armate e Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Ministero per la Pubblica Amministrazione e Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Federico di Lorenzo, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

**RICORSO INTRODUTTIVO:**

- 1) dell'esito della valutazione della prova scritta effettuata dal ricorrente in data 05.06.2023, presso la sede della Nuova Fiera di Roma, in Roma, alla via Portuense n. 1645, conosciuto mediante accesso all'area personale del Portale concorsi smart Formez in data 15.06.2023, relativa a n. 18 unità del profilo professionale di conservatore (Codice 03), da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 791 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato - Ministero della Giustizia;
  - 2) del provvedimento di esclusione e non ammissione alla prova orale ove adottato dalla Commissione Giudicatrice, conseguente al mancato superamento della suddetta prova scritta in ragione dell'attribuito punteggio di 20,25/30 in quanto inferiore al punteggio minimo di ammissione alla prova orale pari a punti 21/30 ove e in quanto adottati e mai resi noti, di estremi sconosciuti;
  - 3) ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova di cui al precedente punto n. 1;
  - 4) ove e per quanto occorra, della determinazione, laddove adottata, con la quale sono state approvate le domande di esame della prova de qua e le relative risposte;
  - 5) ove e per quanto occorra, del decreto del 13.01.2023, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto;
  - 6) di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio che gli spetta;
- e per la condanna

ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., delle resistenti Pubbliche Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, ad emettere gli atti e i provvedimenti di correzione e assegnazione del punteggio complessivo e, per l'effetto, a consentire al ricorrente di poter sostenere la successiva prova orale nei termini e nelle modalità richiesti in ossequio alla "lex specialis" e, comunque, a provvedere all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio;

motivi aggiunti:

per l'annullamento

1. della graduatoria finale di merito approvata da parte della Commissione esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam, nella seduta del 14 novembre 2023, pubblicata il 17 novembre e aggiornata il 27 novembre 2023, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 791 (settecentonovantuno) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area funzionari dei ruoli del Ministero della giustizia, profilo conservatore, (cod.03) (Portale inPA 13 gennaio 2023);

2. di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio che gli spetta e per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. delle resistenti Pubbliche Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, ad emettere gli atti e i provvedimenti di correzione e assegnazione del punteggio complessivo e, per l'effetto, a consentire al ricorrente di poter sostenere la successiva prova orale.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale

Ripam;

Considerato che:

all'udienza pubblica del 18.12.2023, fissata per la trattazione del merito, è stato disposto un rinvio all'udienza pubblica del 7.5.2024 per consentire la proposizione di motivi aggiunti avverso la graduatoria nelle more pubblicata;

con atto notificato il 15.01.2024 e depositato il 19.01.2024 sono stati proposti i motivi aggiunti con cui è stata impugnata la graduatoria del concorso *de quo*;

con il medesimo atto, notificato ad uno dei vincitori, è stata chiesta l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati (vincitori ed idonei);

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e dei motivi

aggiunti e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente

da quest'ultima;

P.Q.M.

- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione;

- conferma l'udienza pubblica del 7.5.2024 per la trattazione del merito.

Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024.

**Il Presidente**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**